

## ALLEGATO A

### Nota metodologica concernente l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 707, della legge n. 234 del 2021

L'articolo 1, comma 706, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per l'anno 2022) ha prorogato fino al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale previste dall'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del D.L. n. 137/2020.

In particolare, l'articolo 9-ter, comma 2, del citato D.L. n. 137/2020, come modificato dall'articolo 30 del D.L. n. 41/2021, ha previsto che le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, erano esonerate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone patrimoniale istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

La disposizione in esame precisa che si tratta delle medesime occupazioni già esonerate ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 dal pagamento di TOSAP e COSAP per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Analogamente, l'articolo 9-ter, comma 3, del D.L. n. 137/2020 ha stabilito che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. n. 114/1998, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, erano esentati dal pagamento del medesimo canone patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Al fine di ristorare i comuni delle relative minori entrate il comma 707 della legge di bilancio per l'anno 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di **82,5 milioni di euro** per l'anno 2022. Per il riparto del predetto fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2021 d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali da adottare entro il 30 giugno 2022.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede al riparto dell'intera quota del fondo di **82,5 milioni di euro** stanziato per il ristoro delle minori entrate relative al primo trimestre 2022.

A tal fine si ritiene di considerare i dati e i criteri di riparto utilizzati per il ristoro delle minori entrate relative all'anno 2021, rinviando alle note metodologiche allegate ai decreti emanati lo scorso anno e di seguito indicati:

- Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021 con il quale sono state ristrate le minori entrate relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021;

- Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 ottobre 2021 con il quale sono state ristorate le minori entrate relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021;
- Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021 con il quale sono state ristorate le minori entrate relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2021;
- Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 dicembre 2021 con il quale sono state ristorate le minori entrate relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

In particolare, con il riparto dell'ultima quota del contributo stanziato per l'anno 2021 si è proceduto ad una determinazione del contributo su base annua complessivo spettante a ciascun comune per le due agevolazioni previste dall'articolo 9-ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020.

Per il ristoro delle minori entrate relative al primo trimestre 2022, dopo aver valutato rettifiche puntuali per un numero esiguo di enti in relazione ai quali sono state acquisite ulteriori informazioni, si ritiene di attribuire un ristoro coerente con quanto erogato lo scorso anno, in proporzione al periodo di esenzione previsto (primo trimestre 2022) e tenuto conto dello stanziamento complessivamente previsto.

Si attribuisce pertanto un contributo pari a **63,75 milioni di euro** per l'esonero dal versamento previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a **18,75 milioni di euro** per l'esonero dal versamento previsto a favore dei commercianti ambulanti, per un ammontare complessivo di **82,5 milioni di euro**. I relativi importi sono riportati nell'Allegato B al presente decreto.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome.